

**CIRCOLARE N. 21**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I

Allegati: 2

Alle Amministrazioni centrali
dello Stato

A tutte le Amministrazioni
autonome

Agli Uffici centrali del
Bilancio presso i Ministeri

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Alla Corte dei conti

Alle Ragionerie territoriali
dello Stato

All'Istituto nazionale di
statistica

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2017

1. Premessa

Per effetto delle modifiche apportate alla legge di contabilità e finanza pubblica con la legge n. 163 del 2016 (attuativa dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012), a partire dall'esercizio finanziario 2017, è stata introdotta una profonda revisione della struttura della legge di bilancio.

Una delle principali novità consiste nell'accorpamento della legge di stabilità e della legge di bilancio, che ha acquisito natura sostanziale. La legge di bilancio si compone di due sezioni distinte: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, e la Sezione II (tabellare) relativa al bilancio a legislazione vigente e alle variazioni non derivanti da disposizioni normative.

Le suddette innovazioni introdotte dalla legge di contabilità, attuate per la prima volta con la legge di bilancio 2017-2019, non interessano il disegno di legge di assestamento che continua ad avere la stessa natura degli anni precedenti. Esso sarà composto della sola Sezione II dell'attuale legge di bilancio.

Il disegno di legge di assestamento, pertanto, potrà aggiornare il quadro delle previsioni a legislazione vigente, in coerenza con quello del Documento di economia e finanza 2017.

Non potranno proporsi nell'articolato norme innovative della legislazione vigente, né nella parte tabellare rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese disposte da norme preesistenti, senza le necessarie compensazioni.

Con la legge di assestamento saranno possibili, come negli anni precedenti, solo eventuali modifiche alla Parte II – Sezione II dell'articolato della legge di bilancio 2017 (Approvazione degli stati di previsione), relativa agli articoli 2 e seguenti, limitatamente alla sistemazione di aspetti concernenti il contenuto formale delle norme stesse.

Inoltre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3 della legge n. 196 del 2009, con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse e quindi, nell'ambito della spesa, anche tra programmi di Missioni diverse (cioè, sarà possibile effettuare rimodulazioni “a carattere verticale” ai sensi della normativa contabile), restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

2. Proposte per l'Assestamento 2017

Il provvedimento legislativo di assestamento, in base alla vigente legislazione, dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2.1 Proposte di assestamento e allineamento degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo.

L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e, corrispondentemente, in quello dell'entrata, gli importi relativi a quote di proventi destinate al finanziamento di specifici interventi o attività che si prevede di incassare nel medesimo esercizio. Tale disposizione rende disponibili, già ad inizio anno, gli stanziamenti corrispondenti ad entrate finalizzate per legge che hanno assunto un carattere stabile e facilmente monitorabile nel tempo, favorendo, così, l'operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso di esercizio.

Come segnalato più volte con specifiche circolari riguardanti la stabilizzazione delle entrate di scopo (da ultimo con Circolare RGS n. 6 del 26 gennaio 2017), le entrate oggetto di stabilizzazione sono monitorate continuamente per permettere, con il provvedimento di assestamento di bilancio o con il disegno di legge di bilancio per l'anno successivo, l'allineamento della previsione di spesa alle somme effettivamente incassate nell'esercizio di riferimento. Pertanto, nel caso in cui sia emerso che le somme previste in bilancio per l'anno 2016 siano risultate di ammontare superiore rispetto a quanto effettivamente versato nel medesimo

anno in entrata, e non sia stato possibile operare accantonamenti sulle disponibilità di competenza dei capitoli di spesa interessati, con il provvedimento in esame sarà corrispondentemente operato il conguaglio negativo a valere sulla previsione di spesa iniziale indicata nel disegno di legge di bilancio per l'anno in corso. Allo stesso modo potranno essere apportate variazioni alle previsioni iniziali dei capitoli oggetto di stabilizzazione delle entrate di scopo per allineare le risorse alle somme effettivamente versate nell'anno precedente se non già allineate in sede di bilancio per il triennio 2017-2019.

Le eventuali proposte di allineamento potranno pervenire anche da parte delle Amministrazioni interessate, nel pieno rispetto della tempistica indicata più avanti (cfr. successivo § 2.4), per il tramite dei coesistenti Uffici centrali del bilancio, e dovranno essere debitamente motivate al fine di dimostrare l'effettivo andamento degli introiti e la loro stabilità nel tempo. Analogamente alle procedure adottate in fase di formulazione delle proposte per il DLB 2017-2019, anche per l'assestamento non potranno essere oggetto di proposta di variazione i capitoli/pg di spesa finanziati con entrate finalizzate per legge per interventi diversi da quelli previsti dalla legge stessa. Pertanto, per i capitoli/articoli dello stato di previsione dell'entrata - e corrispondenti capitoli/piani di gestione/piani di formazione degli stati di previsione della spesa – elencati negli allegati alla citata circolare RGS n. 6/2017 (con riferimento sia alle suddette voci di entrata e di spesa stabilizzate con il bilancio 2016-2018, di cui all'allegato 1, sia a quelle di nuova stabilizzazione con il bilancio 2017-2019, di cui all'allegato 2), sul SICOGE sarà inibita alle Amministrazioni la possibilità di formulare proposte di previsioni per il triennio 2017-2019.

Ciò premesso, le proposte di assestamento continueranno, per il corrente esercizio, ad essere avanzate con le consuete modalità dalle Amministrazioni proponenti in funzione dei Programmi quali unità di voto parlamentare (art. 21 della citata legge n. 196), a cura del titolare del centro di responsabilità amministrativa, attraverso la scheda “proposte assestamento 2017”.

Per quanto concerne i dati contabili, le schede in questione riportano, come di consueto, le previsioni della legge di bilancio, le variazioni per atti amministrativi intervenuti al momento della produzione delle schede stesse nonché quelle da proporre con il provvedimento di assestamento ed il bilancio assestato risultante.

Ciascun centro di responsabilità amministrativa potrà formulare le “proposte di assestamento” in maniera analitica per ciascun capitolo/piano gestionale, utilizzando le funzioni già in uso sul sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE). Gli Uffici centrali del bilancio potranno visualizzare sul sistema NSBF le relative schede “proposte assestamento” a livello analitico per CDR e capitolo con tutte le connesse informazioni di dettaglio (missione, programma, azione, titolo, categoria, ecc.). Inoltre sono messe a disposizione degli Uffici centrali del bilancio funzioni di “verifiche contabili” che consentono di consultare i dati in forma aggregata per missione, programma, azione, CDR, classificazione economica di ogni livello.

Le proposte delle Amministrazioni dovranno riguardare distintamente:

- a) la previsione di competenza (Cp);
- b) la previsione di cassa (Cs).

Per le entrate, in analogia con l'innovazione introdotta con il DLB 2017-2019, a partire da quest'anno il SICOGE renderà disponibili, anche per l'assestamento, le schede proposte in modalità dematerializzata. Pertanto, ai fini dell'Assestamento 2017 le Amministrazioni potranno formulare le proposte contabili ed inviarle in via telematica anche per i capitoli e gli articoli di entrata afferenti al solo Titolo II, Entrate Extra-Tributarie, di propria competenza. Le nuove schede relative a tale tipologia di entrate saranno lavorabili mediante le apposite funzioni del menù di SICOGE: Bilancio → Assestamento → Entrata.

2.2 Previsioni assestate di entrata

Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa vanno assestate tenendo conto delle previsioni delle principali variabili macroeconomiche fornite nel richiamato Documento di economia e finanza e della più recente evoluzione del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva, in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.3 Previsioni assestate di spesa

Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, in linea generale, come già segnalato si richiama la nuova disposizione in materia di flessibilità di bilancio di cui al comma 3 del richiamato articolo 33 della legge n. 196 del 2009, il quale prevede la possibilità di apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, relative anche ad unità di voto diverse e quindi, nell'ambito della spesa, anche tra programmi di Missioni diverse.

Ciò è in linea con quanto previsto in materia di flessibilità per la sezione II della legge di bilancio, offrendosi la possibilità di effettuare le suddette rimodulazioni in via compensativa, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Il cronoprogramma dei pagamenti per l'anno 2017 dovrà essere aggiornato in relazione alle modifiche apportate, non appena il provvedimento di assestamento sarà approvato.

Come nel decorso esercizio, le proposte di rimodulazione che trovano compensazione all'interno di uno stesso CDR dovranno essere formulate direttamente su SICOGE, utilizzando le apposite funzionalità.

Invece, eventuali proposte di rimodulazione tra fattori legislativi che trovano compensazione tra CDR differenti dovranno essere formulate utilizzando i file excel, che saranno messi a disposizione per il tramite degli Uffici centrali del bilancio. I citati file sono predisposti per "Missioni", "Programmi" e "Azioni" e specificano, per ciascun capitolo/piano gestionale, l'autorizzazione legislativa di spesa per la quale potrà essere proposta la rimodulazione.

Dette proposte dovranno essere trasmesse all'Ufficio centrale del bilancio per il tramite dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto al coordinamento e alla formulazione delle proposte medesime organizzate per "Missioni" e "Programmi".

L'Ufficio centrale del bilancio provvederà a trasmettere le suddette proposte all'indirizzo di posta elettronica dedicato "rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it".

Come già accennato, a partire dall'esercizio finanziario 2017 scompare dal quadro-giuscontabile la preesistente bipartizione delle spese tra risorse rimodulabili e risorse non rimodulabili. Per quanto riguarda i concetti relativi a fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, si rinvia a quanto viene esplicitato in proposito nell'art. 21 della più volte richiamata legge n. 196 del 2009.

A seguire, si evidenziano indicazioni diverse per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.3.1 Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovrà:

(a) verificare la congruità delle previsioni per le spese di personale aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali;

(b) verificare se gli stanziamenti dei vari programmi (in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno) possono essere ridotti;

(c) proporre incrementi di stanziamenti di spesa dei vari Programmi solo se accompagnati da corrispondenti riduzioni di altri Programmi.

In particolare, poi, si ritiene utile precisare i limiti che dovranno essere rispettati ai fini della rimodulazione delle risorse da proporre con l'assestamento e che è precluso l'utilizzo di stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

2.3.2 Per le autorizzazioni di cassa, si rappresenta l'assoluta necessità che le Amministrazioni pongano la massima attenzione affinché l'attività propositiva sia volta a pervenire all'allineamento delle dotazioni di cassa alle effettive capacità di spesa, in coerenza con il piano finanziario dei pagamenti o cronoprogramma, da disporre in applicazione delle citate disposizioni normative in materia.

Per quanto riguarda la valutazione della suddetta capacità di spesa, le Amministrazioni dovranno valutare ciascun impegno assunto, o che si prevede di assumere, per qualsiasi tipologia di spesa iscritta sul proprio bilancio, tenendo conto della concreta spendibilità e delle scadenze degli obblighi contrattuali sia per le somme iscritte in conto competenza sia per quelle in conto residui.

Particolare attenzione deve essere posta agli stanziamenti relativi a spese per "trasferimenti", i cui beneficiari detengono disponibilità liquide su conti di tesoreria o su contabilità speciali. Per essi, ciascuna Amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa per smaltire le disponibilità sui conti di tesoreria. In caso di richiesta di integrazioni di cassa sui predetti capitoli le Amministrazioni dovranno contestualmente fornire i dati relativi alle giacenze dei conti correnti o contabilità speciali su cui confluiranno le risorse richieste aggiornati all'ultima data disponibile.

Le proposte per le autorizzazioni di cassa verranno opportunamente verificate anche al fine di pervenire ad un saldo di cassa del bilancio congruente con il valore del saldo di cassa del settore statale.

A tal riguardo, anche per le proposte di modifica delle autorizzazioni di cassa (così come previsto per gli stanziamenti di competenza) è posto un vincolo generale di “compensatività”, tale da consentire il rispetto dei limiti, espressamente stabiliti da quest’anno nella legge di bilancio, anche per il saldo di cassa.

2.4 Calendario per la predisposizione del provvedimento di assestamento

Le variazioni, da proporre nei termini innanzi precisati, dovranno essere riportate sulle citate apposite schede “proposte assestamento 2017” che verranno rese disponibili dal 19 maggio 2017 attraverso il flusso informatico dal sistema NSBF al SICOGE.

Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici centrali del bilancio entro il 26 maggio 2017 le richiamate schede, contenenti le proposte di assestamento, integrate con:

- le variazioni per atto amministrativo intervenute successivamente alla data del 18 maggio 2017 o non espresse nelle schede stesse;
- le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 2016.

Le Amministrazioni, sempre entro la data del 26 maggio 2017, dovranno inviare agli Uffici centrali del bilancio i file excel relativi alle eventuali proposte di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi (cfr. precedente § 2.3).

Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare su NSBF entro il 5 giugno 2017 le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SICOGE, dandone comunicazione al competente ufficio dell’Ispettorato generale del bilancio e, contestualmente, all’Ufficio I del medesimo Ispettorato. All’ufficio competente dovranno essere inviate, entro la data stessa, le relazioni che motivano le proposte predisposte dalle Amministrazioni. Inoltre gli Uffici centrali del bilancio provvederanno a trasmettere all’indirizzo rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it, sempre entro la data del 5 giugno, i file excel relativi alle eventuali proposte di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle proposte di assestamento per le entrate gestite dalle singole Amministrazioni, si segnala che le relative schede “proposte assestamento 2017” saranno rese disponibili, tramite il sistema NSBF, ai competenti Uffici centrali del bilancio che provvederanno ad inserire, nello stesso sistema, le proposte delle Amministrazioni.

Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare mediante posta elettronica, indirizzata agli uffici dell’Ispettorato generale del bilancio che hanno competenza sul rispettivo bilancio dei coesistenti ministeri, le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell’aggiornamento del “Nomenclatore degli atti”.

2.5 Budget rivisto

La revisione del budget consiste nell'aggiornamento, da parte dei centri di costo, delle iniziali previsioni economiche dei costi del budget formulato dopo l'approvazione della legge di bilancio.

A tale proposito, si segnala che il nuovo comma 4-octies dell'articolo 33 della legge n. 196/2009 (Assestamento e variazioni di bilancio), dispone che *“Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare”*.

La predisposizione del budget rivisto viene così formalmente accolta nella legge di contabilità e diviene parte integrante degli adempimenti del ciclo di bilancio e, in particolare, di quelli connessi con l'assestamento di bilancio.

Per la revisione del Budget dell'anno 2017, i Centri di costo, avvalendosi del sistema di Contabilità economica, procedono al riesame delle previsioni economiche iniziali (Budget a Legge di Bilancio 2017) tenendo conto:

- dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio;
- delle modifiche del quadro normativo intervenute nel corso della gestione;
- delle variazioni delle risorse finanziarie assegnate, anche in considerazione dei provvedimenti di contenimento della spesa di cui al successivo punto 2.6.

In proposito, si richiama l'attenzione sulla necessità che le Amministrazioni garantiscano sempre la coerenza tra le previsioni economiche aggiornate e il corrispondente ammontare delle risorse finanziarie a disposizione per la copertura dei costi previsti. Sarà necessario, pertanto, rivedere le previsioni di costi di natura discrezionale in coerenza con le disponibilità finanziarie. A tal fine è prevista, nel sistema di contabilità economica, la procedura di riconciliazione dei costi rivisti con gli stanziamenti del bilancio assestato che è stata implementata dal 2015 con nuove funzionalità finalizzate ad accrescere la qualità dei dati inseriti.

Per quanto sopra specificato, in merito alla coerenza dei dati economici con quelli finanziari ed in attuazione del disposto dal citato comma 4-octies dell'art. 33 della legge 196/2009, a partire dall'anno 2017, il budget rivisto delle Amministrazioni centrali dello Stato sarà aggiornato in seguito all'approvazione della legge di assestamento, secondo le modalità ed i tempi specificati nella Nota tecnica n. 1 (Revisione del budget economico 2017), allegata alla presente circolare.

Come noto, la Contabilità economica consente l'imputazione dei costi secondo le tre ottiche: destinazione, responsabilità e natura di costo.

Con riferimento alla destinazione, i centri di costo delle Amministrazioni centrali rilevano le informazioni economiche secondo la classificazione per Missioni e Programmi consentendo il monitoraggio delle relative attività. Riguardo alla responsabilità, sono confermate le strutture organizzative della fase di

budget a LB 2017-2019, presenti sul sistema informativo, salvo modifiche intervenute in corso d'anno, che dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ispettorato generale del bilancio.

Relativamente alla natura dei costi, nelle more dell'adozione del nuovo piano dei conti integrato di cui all'art. 38-ter della legge n. 196 del 2009, l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le Amministrazioni centrali dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è costituita dal Piano unico dei conti esposto nella Tabella B allegata al Titolo III del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, la cui ultima versione è stata pubblicata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 66233 dell'8 giugno 2007.

Nella Nota tecnica allegata sono riportate indicazioni di dettaglio relative al processo economico-contabile ed alle modalità di inserimento dei dati nel portale web di contabilità economica.

Le Amministrazioni che si avvalgono del sistema informativo SICOGE per le registrazioni economico-patrimoniali (cfr art. 6 comma 6 del D.L. n. 95/2012), potranno utilizzare la reportistica presente nella cartella “contabilità analitica – esito simulazione” disponibile sullo stesso sistema per visualizzare i costi registrati nei primi mesi dell'anno, che possono essere utili per la revisione dei costi dell'intero anno.

Le Amministrazioni centrali dovranno operare secondo il seguente calendario degli adempimenti.

Dal 22 maggio 2017 al 9 giugno 2017 procederanno all'inserimento ed alla validazione dei dati economici del budget rivisto; dal 6 al 16 giugno 2017 i referenti dei Centri di responsabilità delle Amministrazioni potranno procedere alla riconciliazione dei costi con le previsioni assestate del bilancio finanziario.

Gli Uffici centrali del bilancio avranno cura di verificare e approvare i dati trasmessi dalle Amministrazioni in concomitanza con le attività svolte dalle stesse e, comunque, non oltre il 23 giugno 2017 per consentire l'analisi dei dati rilevati e l'elaborazione del documento di revisione del budget.

2.6 Disposizioni di contenimento della spesa per l'assestamento 2017

Per quanto riguarda la predisposizione del provvedimento di assestamento, si rammenta che talune disposizioni di proroga hanno esteso anche all'anno 2017 alcuni vincoli alle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui occorre tenere conto. Per quanto riguarda la descrizione delle norme di contenimento della spesa pubblica vigenti per l'anno 2017, con riferimento a quelle adottate con disposizioni entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 e relative, tra l'altro, alle Amministrazioni statali, si fa rinvio all'elencazione fornita nell'apposito allegato alla presente circolare.

Per completezza di informazione ed al fine di consentire una lettura sistematica delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, si rappresenta che l'elenco completo delle suddette disposizioni di contenimento della spesa, riferite anche agli enti ed organismi pubblici, è contenuto nell'allegato n. 1 alla circolare della RGS-IGF del 13 aprile 2017, n. 18.

In generale, al fine di procedere alle previsioni finanziarie assestate, le Amministrazioni possono utilmente avvalersi dei dati raccolti attraverso il sistema di contabilità economica analitica. L'utilizzo delle

serie storiche dei dati economici, infatti, appare particolarmente utile per le spese riguardanti gli acquisti di beni e di servizi, che, nel sistema di contabilità economica, costituiscono l'aggregato dei costi di gestione, sui quali, tra l'altro, si concentra l'attenzione di molte iniziative di revisione e razionalizzazione della spesa.

A tale proposito, l'Ispettorato generale del bilancio renderà disponibili, ai referenti delle Amministrazioni centrali, sul portale di contabilità economica nella sezione "Documenti per l'Amministrazione", una serie di tabelle a supporto delle previsioni economico-finanziarie relative agli acquisti di beni e servizi che riportano l'andamento dei costi negli ultimi anni.

Il Ragioniere Generale dello Stato

